

investimento di giacenze bancarie, il Consiglio di Amministrazione deliberava di delegare il Comitato Permanente, ai sensi dell'art. 8, n. 4, del R. D. L. 29 aprile 1923, n. 906, e dell'art. 5 dello Statuto dell'Istituto, approvato con R. D. 20 maggio 1926, n. 933, di deliberare sulla stipulazione di anticipazioni su titoli da contrarsi, ove se ne fosse ravvisata l'opportunità, con Istituti di credito, con tutte le facoltà inerenti dette operazioni, e con dichiarazione di rato e valido per quanto fosse di volta in volta deliberato dal Comitato stesso.

Il Direttore Generale, visto il suddetto rapporto del Servizio Affari Patriarziali Mobiliari, informa il Consiglio di quanto in esso contenuto perché voglia prendere atto per ciò che riguarda l'utilizzo delle anticipazioni già accese, riservando al Comitato Permanente la delega di approvare, di volta in volta, con delibera formale gli eventuali aumenti necessari ed il conseguente deposito a garanzia di ulteriori titoli, nonché l'Istituto di credito e le condizioni dell'operazione.